

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4100/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice ex 3905 90 00 della nomenclatura combinata

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di polivinilpirrolidone destinato all'industria farmaceutica, della sotto voce ex 3905 90 00 della nomenclatura combinata è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per il prodotto in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario provvisoriamente a 70 tonnellate; che la fissazione di questo quantitativo non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso, che

tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello ed entro il limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2731	ex 3905 90 00	Polivinilpirrolidone sotto forma di polvere le cui particelle hanno misura inferiore a 38 micrometri e la cui solubilità nell'acqua a 25 °C è inferiore o uguale all'1,5% in peso, destinato all'industria farmaceutica	70	0

Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno,

nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

4. Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta si effettua conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.